

Roma

00187 | Piazza dei Santi Apostoli 66
Tel. +39 06 88803800
segreteria.roma@slftax.it

Milano

20129 | Viale Bianca Maria 24
Tel. +39 02 087246000
segreteria.milano@slftax.it

SLF STUDIO
LEGALE FISCALE

IL *TAX CONTROL FRAMEWORK*: UNA STRADA PER ATTRARRE CAPITALI E VALORIZZARE LE IMPRESE

PAESTUM, 16 NOVEMBRE 2024

DOTT. PASQUALE FORMICA



1. I nuovi istituti per la «gestione»
del rischio fiscale

2. L'adempimento collaborativo

3. Il regime opzionale

4. Le PMI e le sfide del TCF

Roma

00187 | Piazza dei Santi Apostoli 66

Tel. +39 06 88803800

segreteria.roma@slftax.it

Milano

20129 | Viale Bianca Maria 24

Tel. +39 02 087246000


segreteria.milano@slftax.it

SLF STUDIO
LEGALE FISCALE

1

I NUOVI ISTITUTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE

LA RIFORMA FISCALE



PREMESSE

- Negli ultimi anni si è assistito ad un **profondo cambiamento culturale** con cui il *top management* delle grandi imprese multinazionali rivolge la propria attenzione al fisco.
- La **variabile fiscale** è diventata una delle principali componenti sottoposte ai **sistemi di controllo interno dell'azienda**, al fine di assicurare il rispetto della *compliance* e **prevenire rischi economici, finanziari, patrimoniali e reputazionali**.
- Anche il **ruolo del dipartimento fiscale** è stato **riqualificato**: **all'enfasi sulle tecniche di pianificazione fiscale e sulla riduzione dei carichi di imposta, si è affiancata una maggiore sensibilità per la gestione dei rischi connessi al mancato assolvimento degli obblighi fiscali.**
- È stato isolato il **concetto del rischio fiscale** (cfr. *infra*).

IL PERCORSO NORMATIVO INTERNAZIONALE

SLF

2008

L'OCSE, con il documento intitolato «*Study into the Role of Tax Intermediaries*», inizia ad approfondire il tema del **rapporto collaborativo** tra Amministrazione finanziaria e **contribuenti** societari quale **rimedio per le condotte di pianificazione fiscale aggressiva**, incoraggiando forme di collaborazione, basate sul rapporto di reciproca fiducia, tra imprese di grandi dimensioni (e i loro consulenti) e le Autorità fiscali degli Stati membri (c.d. *enhanced relationship*).

2013

L'OCSE, con il documento intitolato «*Co-operative Compliance. A Framework from Enhanced Relationship to Co-operative Compliance*», teorizza l'adozione di schemi di **adempimento collaborativo**, confermando l'impostazione del documento del 2008 circa la necessità di una **stretta collaborazione** tra Amministrazione e contribuente ed introducendo, **per la prima volta**, il concetto di «*Tax Control Framework*» quale sistema di fondamentale importanza per la *compliance* fiscale dell'azienda.

2016

L'OCSE, con il documento intitolato «*Co-operative Tax Compliance Building Better Tax Control Framework*», fornisce una **dettagliata descrizione del rischio fiscale**, individuando i 6 *building blocks* ai fini della costruzione di un corretto *Tax Control Framework*.

IL RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

- In Italia, nel 2015, viene introdotto per la prima volta il regime del c.d. **Adempimento Collaborativo**, seguito da una serie di **interventi normativi primari** (oltre che di secondo livello) e da una serie di pronunce di prassi.



Criticità

Le maggiori criticità riscontrate rispetto all'impianto originario delle disposizioni riguardavano principalmente le soglie dimensionali di accesso eccessivamente elevate e un regime premiale non completamente adeguato principalmente sul piano del trattamento sanzionatorio penale e amministrativo.

IL RECENTE INTERVENTO LEGISLATIVO SLF

- Per effetto delle nuove norme contenute nel decreto legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023, attuativo della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023, è possibile oggi individuare nuove e articolate modalità di gestione del rischio fiscale, variabili in funzione della «dimensione» dei contribuenti.
- In particolare, i soggetti che adottano un modello di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (il c.d. *Tax Control Framework*, *infra*) possono fruire di particolari premialità che ineriscono principalmente i profili sanzionatori amministrativi e penal-tributari.

Legge delega n. 111 del 2023

D.Lgs. attuativo n. 221 del 2023

Modifiche al D.Lgs. n. 128 del 2015

NUOVI MODELLI DI CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE

SLF

- Oggi è possibile suddividere i contribuenti tra:
 1. coloro che possono accedere al regime del c.d. Adempimento Collaborativo di cui agli **artt. 3-7 del D.Lgs. n. 128 del 2015** (di seguito «**Cooperative Compliance**»);
 2. coloro che possono accedere al **regime opzionale** di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale di cui **art. 7-bis del D.Lgs. n. 128 del 2015** (di seguito, «**Regime Opzionale**»).
- In particolare, al **regime della *Cooperative Compliance*** possono accedere solo alcuni soggetti aventi determinati requisiti di carattere dimensionale (con alcune eccezioni) e in tal caso l'ordinamento normativo, in ragione dello **stretto confronto** che si realizza con l'Amministrazione finanziaria, riconosce per così dire il **massimo grado di premialità**.
- I soggetti che non hanno i requisiti per accedere alla *Cooperative Compliance* possono, però, accedere al **Regime Opzionale** e, in ragione dell'introduzione di un sistema di controllo del rischio fiscale, avere anch'essi delle particolari **premialità**, essenzialmente sul piano sanzionatorio amministrativo e penal-tributario.

I PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

- Nel modificare il D.Lgs. n. 128 del 2015, il Legislatore ha demandato ad **appositi decreti attuativi e regolamenti ministeriali *ad hoc***, la disciplina dei principali elementi del regime dell'Adempimento Collaborativo, nonché del Regime Opzionale.
- Alcuni di tali provvedimenti sono **già entrati in vigore**, altri sono **in corso di emanazione** (cfr. tabella A e B).

Tabella A

Norma di riferimento D.Lgs. n. 128 del 2015	Provvedimento	Stato
Art. 5, comma 2- <i>bis</i>	Decreto MEF per l'emanazione del Codice di condotta per i contribuenti aderenti al regime di Adempimento Collaborativo	Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024
Art. 6, comma 2	Regolamento MEF relativo alle procedure da seguire per regolarizzare la posizione del contribuente in caso di ravvedimento operoso a seguito di adesione ad indicazioni dell'AdE.	Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024
Art. 6, comma 2- <i>bis</i>	Decreto MEF contenente disposizioni attuative in materia di interpello per i contribuenti aderenti al regime di Adempimento Collaborativo.	Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2024

I PROVVEDIMENTI DA PUBBLICARE

Tabella B

Norma di riferimento D.Lgs. n. 128 del 2015	Provvedimento	Stato
Art. 4, comma 1-ter	Regolamento Ministeriale sui requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione sul TCF.	In attesa di pubblicazione
Art. 4, comma 1-quater	Provvedimento direttore Agenzia delle Entrate recante le linee guida per la predisposizione del TCF.	In attesa di pubblicazione
Art. 7, comma 5	Decreto MEF modalità di applicazione del regime di Adempimento Collaborativo.	In attesa di pubblicazione
Art. 7-bis, comma 3	Decreto MEF che disciplina le modalità di applicazione del Regime Opzionale	In attesa di pubblicazione

Roma

00187 | Piazza dei Santi Apostoli 66

Tel. +39 06 88803800

segreteria.roma@slftax.it

Milano

20129 | Viale Bianca Maria 24


Tel. +39 02 087246000

segreteria.milano@slftax.it

SLF STUDIO
LEGALE FISCALE

2

LA COOPERATIVE COMPLIANCE INQUADRAMENTO NORMATIVO



PREMESSE

- La *Cooperative Compliance* è stata introdotta nel nostro ordinamento tributario dal D.Lgs. n. 128 del 2015 (il «**Decreto 2015**»), il quale ha previsto alcune disposizioni in materia di certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente.
- Da ultimo, la *Cooperative Compliance*, al fine di dare attuazione alla Legge n. 111 del 9 agosto 2023 (c.d. «**Legge Delega per la Riforma Fiscale**»), è stata «**potenziata**» mediante il D.Lgs. n. 221 del 30 dicembre 2023 (il «**Decreto 2023**»), entrato in vigore il 18 gennaio 2024, successivamente modificato ad opera del D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 (c.d. «**Decreto Correttivo**»).

Principali novità


Le principali implementazioni del regime introdotte dal Decreto 2023 possono essere così sintetizzate:

- progressivo **ampliamento della platea dei soggetti ammissibili al regime**;
- necessità di **certificazione**, da parte di un soggetto indipendente, del *Tax Control Framework (TCF)*;
- possibilità di gestire, nell'ambito del regime della *Cooperative Compliance*, anche **questioni relative a periodi d'imposta precedenti** all'ammissione al regime medesimo;
- ulteriore riduzione – fino alla **non applicazione** – delle **sanzioni amministrative**;
- **non punibilità**, a determinate condizioni, per il reato di **dichiarazione infedele**;
- **esonero** dalla **prestazioni di garanzie** per il pagamento dei rimborsi delle imposte sia dirette che indirette;
- **riduzione dei termini di decadenza** per l'**attività di accertamento**, nei confronti di contribuenti con TCF certificato.

LE FINALITÀ E L'OGGETTO_(1/2)


- Come chiarito anche nella Relazione illustrativa al Decreto 2023, il regime della Cooperative Compliance mira ad **umentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti**, attraverso un'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente.
- Per effetto delle nuove norme, i contribuenti sono incentivati a fornire **informazioni spontanee, complete e tempestive** e ad assumere comportamenti improntati alla trasparenza e alla collaborazione, a fronte del **massimo grado di premialità** oggi riconosciuta dall'ordinamento.

Trasparenza



Certezza

Maggiori informazioni da parte dei contribuenti



Massimo grado di premialità per i contribuenti

- L'ambizioso intento del Legislatore, attraverso l'implementazione del regime in parola, è quello di promuovere un cambiamento culturale irreversibile ispirato al raggiungimento del comune obiettivo di realizzare un sistema fiscale **più affidabile e moderno**, nell'ambito del quale la «tradizionale» funzione repressiva dell'amministrazione finanziaria si trasforma in attività preventiva basata su forme di cooperazione rafforzata per i contribuenti dotati di affidabili sistemi di gestione del rischio fiscale.


- I punti cardine del riformato regime sono:

1. Individuazione di diritti e doveri reciproci;
2. Collaborazione reciproca;
3. Prevenzione della conflittualità, anche attraverso controlli anticipati;
4. Disponibilità di strumenti di certezza preventiva (*i.e.* gli interpelli abbreviati, cfr. *infra*) e di strumenti funzionali alla gestione di dubbi prettamente operativi e/o alla correzione di errori e omissioni (*i.e.* le comunicazioni di rischio);
5. Creazione di un punto unico di contatto;
6. Effetti premiali connessi all'adozione di una gestione trasparente delle scelte fiscali.

AMMISSIONE AL REGIME (1/3)

- L'adesione al regime è su base volontaria.
- Il requisito fondamentale è rappresentato dall'adozione da parte dei contribuenti che intendono aderire al regime, di «un *efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali* anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno» (il c.d. «Tax Control Framework» o «TCF», *infra*).
- Vi sono dei **requisiti dimensionali**, in termini di volumi di affari, che i contribuenti devono rispettare per poter accedere al regime.

Nuovi requisiti dimensionali



GLI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL REGIME


- Possono accedere al regime anche le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate fornita a seguito di istanza di Interpello Nuovi Investimenti (*ex art. 2, D.Lgs. n. 147/2015, di seguito «INI»*), indipendentemente dal volume d'affari o di ricavi.
- Per i **soggetti che fanno parte di un Gruppo IVA di imprese**, indipendentemente dal volume d'affari o di ricavi, in caso di accesso – da parte di una partecipante – al predetto regime, esso viene esteso obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al Gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il Gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime (cfr. art. 70-*duodecies*, D.P.R. n. 633/1972).

ACCESSO PER TRASCINAMENTO

- A seguito dell'intervento ad opera del Decreto Correttivo, in coerenza con i principi di legge delega, sono state implementate le ipotesi di accesso c.d. «per trascinamento», in virtù delle quali possono accedere al regime anche contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune **ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile.**
- La **condizione da rispettare è che almeno un soggetto del gruppo possieda i predetti requisiti dimensionali e che il gruppo adotti un TCF certificato.**
- **Prima** dell'intervento del correttivo, invece, il Decreto 2023 aveva previsto l'ipotesi di accesso «per trascinamento» ai **soggetti appartenenti al medesimo consolidato fiscale nazionale ex art. 117 del TUIR**, sempreché almeno un soggetto aderente al consolidato possedesse i predetti requisiti dimensionali e il gruppo adottasse un TCF certificato da un professionista indipendente.

GLI EFFETTI POSITIVI DELL'ADESIONE

I soggetti che accedono alla Cooperative Compliance saranno destinatari di rilevanti benefici.



PREMIALITÀ SANZIONATORIE

SLF

- Sotto il profilo sanzionatorio sia amministrativo che penale, l'adesione alla Cooperative Compliance produce i seguenti effetti:

1) AZZERAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, ai soggetti che **implementano il TCF e comunicano tempestivamente i propri rischi fiscali** – tramite interpello abbreviato ovvero comunicazione dei rischi *ex art. 5 co. 2, lett. b)*, del Decreto 2015 e prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o delle scadenze dei relativi adempimenti tributari – non si applicano le sanzioni amministrative.

2) ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI SANZIONI PENALI

- Per i soggetti aderenti alla Cooperative Compliance alle violazioni tributarie dipendenti da rischi fiscali afferenti ad **elementi tempestivamente ed esaurientemente comunicati alle Autorità fiscali, non si applicano le disposizioni previste per il reato di dichiarazione infedele *ex art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000*** e le stesse **non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale**. Ciò a condizione che le violazioni non siano caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e sempreché il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

ULTERIORI PREMIALITÀ

Ulteriori vantaggi per i soggetti che aderiscono al regime di Cooperative Compliance attengono alla:

3) **rimozione dell'obbligo di prestare garanzie** al fine di ottenere il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette che indirette. Inoltre, in caso di adesione da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA, l'art. 6, co. 6 del Decreto prevede che l'esonero della prestazione della garanzia si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Attuativo;

4) **riduzione dei termini di decadenza dall'accertamento** di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1973 di **2 anni**.

Ulteriore
riduzione

È prevista, altresì, la riduzione di **un ulteriore anno** se è stato rilasciato il c.d. «visto pesante» che attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del MEF.

PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI

- È facoltà del contribuente, sulla base delle nuove norme, **comunicare i rischi fiscali connessi relativi a periodi d'imposta precedenti** a quello di ingresso alla Cooperative Compliance prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali.
- La comunicazione deve intervenire improrogabilmente **entro il termine di 120 giorni dall'accesso al regime.**
- In tal caso, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo, il trattamento sanzionatorio è analogo a quello già previsto con riferimento ai periodi di imposta successivi all'adesione e, dunque, **azzeramento delle sanzioni amministrative, nonché eliminazione del rischio delle sanzioni penali.**



PROCEDURA DI ACCESSO



COMPETENZE

- A seguito dell'accesso alla Cooperative Compliance, l'Agenzia delle entrate è competente in via esclusiva per i controlli e le attività relativi al regime, nei riguardi dei contribuenti ammessi.
- La Guardia di Finanza, sulla base di specifici protocolli di intesa, coopera e si coordina preliminarmente con l'Agenzia delle entrate nell'esercizio di poteri istruttori nei confronti dei soggetti ammessi al regime.

MONITORAGGIO

Successiva attività di monitoraggio e adeguamento anche della certificazione

ESCLUSIONE DAL REGIME

- Se, successivamente all'accesso al regime, il contribuente ammesso perde i requisiti che ne hanno consentito l'accesso (con riferimento, ad esempio, all'adozione di un efficace sistema integrato di gestione del rischio, alla certificazione del medesimo, ovvero ai presupposti soggettivi/dimensionali), l'Agenzia delle Entrate, a seguito di invito al contraddittorio da svolgere nei successivi 30 giorni, **può disporre con provvedimento motivato l'esclusione dal regime.**
- L'esclusione può essere causata anche dall'inosservanza, da parte del contribuente, degli impegni previsti dalla legge.
- In tale ultimo caso, però, salvi i casi in cui si sia in presenza di comportamenti simulatori e fraudolenti, **l'esclusione** deve essere **preceduta da un periodo di osservazione**, di durata non inferiore a 120 giorni (rinnovabili per altri 120, in presenza di oggettivi motivi a fondamento della proroga), al fine di verificare che il contribuente si attivi a soddisfare nuovamente i presupposti per la permanenza nel regime e regolarizzare le eventuali violazioni fiscali commesse.

Roma

00187 | Piazza dei Santi Apostoli 66

Tel. +39 06 88803800

segreteria.roma@slftax.it

Milano

20129 | Viale Bianca Maria 24

Tel. +39 02 087246000

segreteria.milano@slftax.it

SLF STUDIO
LEGALE FISCALE

3

IL REGIME OPZIONALE *INQUADRAMENTO NORMATIVO*




I REQUISITI DI ACCESSO

- I contribuenti che **non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo** di cui all'articolo 7, vale a dire non raggiungono i livelli di fatturato richiesti per gli anni d'imposta 2024-2028 (cfr. vedi tabella che segue), possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale **assimilabile** (cfr. *infra*) a quello dei contribuenti che accedono alla Cooperative Compliance, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Soggetti con i requisiti e accesso al regime opzionale?

Requisiti dimensionali per accedere in cooperative compliance



«I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.»

DURATA

- L'adesione al Regime Opzionale di cui all'art. 7-bis ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui il contribuente esercita l'opzione, ha una **durata di due periodi d'imposta** ed è **irrevocabile**.
- Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende **tacitamente rinnovata** per **altri due periodi d'imposta**, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

... E LE PREMIALITÀ

- Nell'ottica di una riforma organica degli attuali strumenti di *tax compliance*, anche l'accesso al Regime Opzionale, allo stato, produce analoghi (cfr. *infra*) effetti premiali previsti per l'accesso alla Cooperative Compliance.
- Di conseguenza:
 1. fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempreché il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello;
 2. fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati tempestivamente all'Agenzia delle entrate non si applicano le disposizioni previste per il reato di dichiarazione infedele ex art. 4, D.Lgs. n. 74 del 2000 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, sempreché il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato.



Roma

00187 | Piazza dei Santi Apostoli 66

Tel. +39 06 88803800

segreteria.roma@slftax.it**Milano**

20129 | Viale Bianca Maria 24

Tel. +39 02 087246000

segreteria.milano@slftax.it**SLF** STUDIO
LEGALE FISCALE

4

LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

LE SFIDE DEL TAX CONTROL FRAMEWORK



Roma

00187 | Piazza dei Santi Apostoli 66
Tel. +39 06 88803800
segreteria.roma@slftax.it

Milano


20129 | Viale Bianca Maria 24
Tel. +39 02 087246000
segreteria.milano@slftax.it

SLF STUDIO
LEGALE FISCALE

4.1

PREMESSE SULLE PMI

*LE PMI, IL LORO RUOLO NELL'ECONOMIA ITALIANA, LE PRINCIPALI
PROBLEMATICHE E LE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO*



La definizione di Piccola e Media Impresa («PMI»)

- La definizione di PMI è stabilita dalla Commissione Europea (art. 2, Raccomandazione 2003/361/CE) e si basa su **tre criteri** principali: *(i)* meno di 250 dipendenti; *(ii)* fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro; *(iii)* totale attivo di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- Per essere classificata come PMI, un'impresa **deve soddisfare il criterio dei dipendenti e uno dei due relativi a fatturato o totale attivo di bilancio.**



UNA GRANDE ED ETEROGENEA GALASSIA

Ai fini della presente trattazione è possibile, tuttavia, fare riferimento generalmente alle imprese con un fatturato annuo di euro 100 milioni, vale a dire i soggetti che dovranno accedere al Regime Opzionale anche quando la riforma dell'Adempimento Collaborativo andrà «a regime» (dal 2028).

IL RUOLO DELLE PMI NELL'ECONOMIA ITALIANA (2/2)

- Le PMI (ISTAT, 2023) rappresentano il **99% del totale delle imprese attive in Italia** (di cui il 79% microimprese, 3-9 addetti in organico – il 18,5% imprese di piccole dimensioni, 10-49 addetti – il 2,2% di medie dimensioni) e contribuiscono a più del **85% del valore aggiunto prodotto dal settore privato**.
- Impiegano circa il **75% della forza lavoro nazionale**.



- Sono una **parte essenziale del gettito fiscale italiano**.
- Sono **centrali per l'equilibrio territoriale**, specialmente nelle **aree periferiche e rurali**.

LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE DELLE PMI (1/4)

1. COMPLESSITÀ FISCALE E BUROCRATICA

- Il sistema fiscale italiano è tra i più complessi d'Europa.
- Secondo il Centro Studi Confindustria, le PMI italiane dedicano in media **240 ore all'anno per adempiere agli obblighi fiscali** (*cfr.* Rapporto DOING BUSINESS della Banca Mondiale), un numero nettamente superiore rispetto alla **media europea di 160 ore**.
- Questa disparità pone le PMI italiane in una situazione di **svantaggio competitivo**.

2. DIPENDENZA DAL CREDITO BANCARIO

- Le PMI italiane si finanziano **prevalentemente tramite il sistema bancario**.
- Come evidenziato dal Rapporto Cerved (2023), è di circa il **56,8%** il rapporto tra debiti finanziari e capitale netto.
- Il debito delle PMI è legato **principalmente a prestiti bancari** e questo ha due conseguenze:
 - **limitare la capacità delle PMI di diversificare le fonti di finanziamento** e di accedere a capitali alternativi come il *venture capital* o *private equity*;
 - **possibili ricadute sui progetti di crescita o sugli investimenti** a lungo termine in caso di eventuali restrizioni del credito.

LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE DELLE PMI (2/4)

3. ACCESSO E MANTENIMENTO SUI MERCATI FINANZIARI

- Il mercato italiano del capitale di rischio è meno sviluppato rispetto ad altri Paesi europei, riducendo le opzioni di finanziamento per le PMI.
- Infatti, sebbene nel 2023 siano state registrate **33 nuove quotazioni su Euronext Growth Milan** (ANSA, 2024), il numero di PMI che riesce a quotarsi rimane **limitato** a causa della mancanza di:
 1. **trasparenza fiscale;**
 2. **adeguati sistemi di governance e di controllo interno;**
 3. competenze necessarie per affrontare il processo di quotazione;
 4. risorse sufficienti per sostenere i costi associati alla quotazione in borsa.



LA RILEVANZA DI UNA QUOTAZIONE

La quotazione di un'azienda ha una sua importanza nella misura in cui rappresenta l'opportunità di **diversificare le fonti di finanziamento** e di **accedere a capitali più stabili e meno dipendenti dalle fluttuazioni del credito bancario**, consentendo inoltre una **maggiore crescita e un'espansione a livello internazionale**.


LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE DELLE PMI (3/4)

4. PASSAGGI GENERAZIONALI

- Il Rapporto AUB 2024 (Osservatorio AIDAF – Associazione Italiana delle Aziende Familiari, UniCredit, Bocconi) sottolinea come circa il **65% delle PMI italiane sia a conduzione familiare**, in un contesto in cui la *leadership* è spesso concentrata nella figura del fondatore o di un singolo componente della famiglia.
- Dai dati ufficiali emerge che solo una quota marginale **delle PMI è riuscita a completare con successo il passaggio generazionale**, poiché spesso avviene solo in **momenti di emergenza**, senza una preparazione adeguata e in **mancanza di piani di successione chiari e strutturati**, comportando:
 1. rischi di conflitti interni alla famiglia;
 2. perdite di *know-how* e competenze chiave;
 3. **impatto negativo sulla continuità operativa e sulla stabilità finanziaria dell'impresa.**




LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE DELLE PMI (4/4)



LE PRINCIPALI AREE DI RISCHIO FISCALE PER LE PMI

SLF

- A differenza delle **grandi imprese**, che sono dotate di **adeguate strutture organizzative interne** (ed esterne) volte a **presidiare la correttezza contabile**, le **PMI** presentano, anche in ragione delle loro **caratteristiche intrinseche e dimensionali**, **livelli organizzativi limitati**, che potrebbero tramutarsi in rischi fiscali desumibili anche da incongruenze contabili.
- Sulla base di ciò è ragionevole ritenere che:
 1. i principali **rischi fiscali riferibili alle società di grandi dimensioni**, le cui violazioni spesso sono riferibili per lo più a «politiche di bilancio», sono generalmente da ricondurre al **rischio c.d. «interpretativo»**;
 2. le aree di rischio (**aggiuntive**) che interessano le **PMI**, potrebbero essere maggiormente ascrivibili al c.d. «**rischio frode**» e al c.d. «**rischio adempimento**».
- Tali ultime ipotesi di rischio, peraltro, **non assumono una connotazione identica per tutte le PMI**, ben potendo essere influenzate da **variabili connesse alle dimensioni e alle caratteristiche proprie dell'impresa**, come, ad esempio, il settore merceologico di appartenenza e la tipologia di clientela.



- Tra le principali ipotesi di rischio fiscale «frode» e «adempimento», potenzialmente realizzabili dalle PMI, particolare rilevanza assumono le tecniche evasive consistenti in:
 - **omessa fatturazione;**
 - **sotto-fatturazione;**
 - contabilizzazione di **fatture per operazioni inesistenti** (fatture oggettivamente o soggettivamente inesistenti).

Roma

00187 | Piazza dei Santi Apostoli 66

Tel. +39 06 88803800

segreteria.roma@slftax.it

Milano

20129 | Viale Bianca Maria 24


Tel. +39 02 087246000

segreteria.milano@slftax.it

SLF STUDIO
LEGALE FISCALE

4.2

IL REGIME OPZIONALE E LE PMI *LA CENTRALITÀ DEL TCF, LE «ASIMMETRIE» NORMATIVE E LE (MINORI) PREMIALITÀ*



- Anche per le imprese di minori dimensioni è possibile la «strutturazione» di un modello di gestione e presidio del rischio in applicazione del Regime Opzionale.
- **Elemento centrale**, anche in questo caso, è la «costruzione» e successiva implementazione del *Tax Control Framework* che:
 - 1) è uno strumento essenziale per la gestione del rischio fiscale che mira a migliorare la trasparenza e l'accuratezza delle pratiche fiscali di un'impresa;
 - 2) consente un controllo interno più rigoroso sui processi fiscali e migliora la relazione con l'Amministrazione finanziaria.
- L'**obiettivo** anche in questo caso (come per la Cooperative Compliance) è quello di:
 - **prevenire il rischio fiscale** attraverso una gestione efficiente e trasparente;
 - **ridurre** il rischio di sanzioni amministrative e penali (cfr. *retro* e *infra*);
 - **migliorare** in modo generale la *compliance* fiscale.
- Anche per le PMI il *tax control framework* deve essere oggetto della «certificazione» (cfr. riferimento dell'art.

7-bis del D.Lgs. 128 del 2015 al precedente art. 4 e posizione dell'Amministrazione finanziaria nel VII Forum dei Commercialisti ed Esperti contabili del 29 gennaio 2024).

LE «ASIMMETRIE» NEGLI STRUMENTI DI INTERLOCUZIONE

- La strutturazione del TCF da parte delle imprese di minori dimensioni nell'ambito del **Regime Opzionale non comporta**, però, **il medesimo livello di premialità** dell'adempimento collaborativo.
- Principalmente, mancando il costante confronto che è tipico della Cooperative Compliance vi saranno **meno strumenti di contraddittorio utilizzabili** (comunicazioni di rischio, «interpelli abbreviati», «ravvedimenti guidati»).
- Nel Regime Opzionale, infatti, i vantaggi riservati ai contribuenti sono limitati ai rischi *«comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello ... sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello»*.
- In questo regime, dunque, **al contribuente è riservato un solo canale di comunicazione**. Specificatamente, si tratta del regime più formalizzato (**l'interpello**) che è stato preferito a quello più innovativo e informale (le comunicazioni di rischio).

LE (MINORI) PREMIALITÀ NORMATIVE ^(1/2)

		REGIME OPZIONALE	COOPERATIVE COMPLIANCE
ACCERTAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Termini di decadenza dell'accertamento ridotti di due anni. • Riduzione di un ulteriore anno dei termini di decadenza dell'accertamento in caso di certificazione tributaria (Visto Pesante). 		
SANZIONI PENALI	<ul style="list-style-type: none"> • Fuori dai casi di condotte simulatorie o fraudolente, laddove sia stata presentata istanza preventiva di interpello volta a rappresentare un caso concreto di rischi fiscali, l'infedele dichiarazione non da logo a fatti punibili e non costituisce notizia di reato. 		
SANZIONI AMMINISTRATIVE	<ul style="list-style-type: none"> • Disapplicazione delle sanzioni amministrative nel caso di comunicazione tempestiva ed esauriente, mediante interpello, di rischi fiscali all'AdE e per le comunicazioni di rischi afferenti a condotte tenute in periodi di imposta precedenti (se comunicate entro 120 gg dalla notifica di ammissione al regime). • Riduzione delle sanzioni amministrative del 50% se il contribuente adotta una condotta riconducibile ad un rischio fiscale non significativo presente nella mappa dei rischi. 		

LE (MINORI) PREMIALITÀ NORMATIVE ^(1/2)

		REGIME OPZIONALE	COOPERATIVE COMPLIANCE
<p>COMUNICAZIONI DI RISCHIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> Regime di comunicazione previsto all'art. 5, comma 2, lett. b del D.lgs. 128/2015, con cui il contribuente fornisce comunicazione tempestiva ed esauriente dei rischi di natura fiscale e delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva. 		
<p>PROCEDURA ABBREVIATA DI INTERPELLO PREVENTIVO</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'AdE si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta e, in caso di risposta sfavorevole per il contribuente, ad accordargli un'occasione di contraddittorio. 		
<p>PROCEDURA SEMPLIFICATA IN CASO DI ADESIONE ALL'ADE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Procedura per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione ad indicazioni dell'AdE che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento. 		
<p>AGEVOLAZIONE PER ISTANZA DI RIMBORSO CREDITI D'IMPOSTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> Esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime, estesa anche ai gruppi IVA aderenti al regime. 		

Roma

00187 | Piazza dei Santi Apostoli 66

Tel. +39 06 88803800

segreteria.roma@slftax.it

Milano

20129 | Viale Bianca Maria 24

Tel. +39 02 087246000

segreteria.milano@slftax.it

SLF STUDIO
LEGALE FISCALE

4.3

L'IMPLEMENTAZIONE DEL TCF E LE PMI

I POSSIBILI CAMBIAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE (PROFESSIONALITÀ E STRUMENTI) E I NECESSARI ADEGUAMENTI PER LE PMI



I (POSSIBILI) CAMBIAMENTI A ORGANIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ (1/2)

È PREVEDIBILE CHE - IMPLEMENTANDO IL TCF - SI REALIZZI NELLE SOCIETÀ UN CAMBIAMENTO SIA DAL PUNTO DI VISTA DELLE PROFESSIONALITÀ DELLE RISORSE UMANE CHE DELLA LORO ORGANIZZAZIONE



- L'attuazione dell'adempimento collaborativo e l'integrazione del TCF all'interno delle strutture e delle procedure aziendali imporrà **cambiamenti sia sul piano delle risorse umane e della loro organizzazione che sul piano delle procedure aziendali** e degli strumenti a presidio delle stesse.
- È verosimile, quindi, immaginare la creazione di **nuove unità organizzative dedicate esclusivamente alla gestione del rischio fiscale e alla compliance** che richiederanno l'individuazione di **figure professionali *ad hoc* con specifiche competenze** che relative non solo agli aspetti tecnico-fiscali, ma anche a quelli connessi alla gestione del rischio, alla *compliance* normativa e alla revisione dei processi interni.

I (POSSIBILI) CAMBIAMENTI A ORGANIZZAZIONE E PROFESSIONALITÀ (2/2)

- IL TCF opera attraverso un **sistema di tre linee di difesa**:
 1. la **prima linea** di difesa è costituita dalle **funzioni operative dell'impresa**, responsabili dell'esecuzione quotidiana delle attività che hanno impatti fiscali;
 2. la **seconda linea** di difesa che **sovrintende e monitora l'efficacia dei controlli di primo livello**;
 3. la **terza linea** di difesa, che valuta in modo indipendente la **robustezza del sistema complessivo di gestione del rischio fiscale**.
- In definitiva, l'introduzione, l'implementazione, nonché, da ultimo, la certificazione del TCF richiedono una **combinazione di competenze** che non si limitano più al solo ambito fiscale, ma che, come detto, coinvolgono diversi apparati organizzativi di un'impresa.
- Nel contesto del regime di adempimento collaborativo, dunque, **sono dunque richieste nuove professionalità capaci di gestire non solo gli aspetti tecnico-fiscali, ma anche quelli legati alla gestione del rischio, alla compliance normativa e alla implementazione e revisione dei processi interni.**



TAX RISK MANAGER



CERTIFICATORE

- Una delle figure centrali che emergerà con la diffusione del regime di adempimento collaborativo è il **Tax Risk Manager (TRM)**; espressione, quest'ultima, che spesso potrà essere sostituita anche con *Tax Risk Officer (TRO)*.
- Questo professionista avrà il compito di **coordinare l'intero sistema di gestione del rischio fiscale all'interno dell'azienda**: sarà, infatti, il responsabile della **progettazione, implementazione e aggiornamento** del TCF, assicurandosi che esso sia allineato alle esigenze normative e aziendali.
- Il *Tax Risk Manager* dovrà **collaborare con le altre funzioni aziendali** (come la funzione fiscale e le funzioni operative) e con le autorità fiscali, monitorando continuamente i processi per garantire che siano conformi alla normativa fiscale.
- Tra i suoi compiti principali vi saranno:
 1. **l'identificazione dei rischi fiscali**: il TRM dovrà condurre un'analisi dettagliata di tutti i processi aziendali per identificare le aree potenzialmente esposte a rischi fiscali;
 2. **l'implementazione di specifici controlli**: sarà responsabile della verifica e monitoraggio dei controlli effettuati dalle funzioni operative.

IL TAX RISK MANAGER (2/2)



DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO

Il Tax Risk Manager sarà generalmente inserito nella funzione di *governance*, *risk* e *compliance*, il settore della organizzazione aziendale che supervisiona i rischi aziendali nel loro complesso.

In effetti, per garantire la sua indipendenza, potrebbe essere anche separato da altre funzioni operative, come quella fiscale, per evitare conflitti di interesse e garantire la necessaria segregazione dei compiti.

A. IL CERTIFICATORE


- Un'altra figura emergente, introdotta dal regime di adempimento collaborativo, sarà il **certificatore del TCF**.
- Questa nuova figura professionale avrà il compito di **valutare e certificare la conformità del sistema di controllo fiscale alle linee guida definite dall'Agenzia delle Entrate e alla normativa contabile**.

B. LE COMPETENZE

- Il certificatore dovrà possedere una **solida preparazione in ambito fiscale e contabile, oltre che competenze in materia di revisione e controllo interno**.
- La certificazione riguarderà vari aspetti del TCF, tra cui la mappatura dei rischi fiscali e la **corretta integrazione del sistema con i processi contabili e di controllo interno dell'azienda**.


C. LA TERZIETÀ E L'INDIPENDENZA

- Questo ruolo sarà svolto da **professionisti esterni all'azienda**, iscritti agli ordini professionali degli avvocati o dei commercialisti, in possesso di una specifica esperienza nel settore fiscale e contabile.
- Il certificatore dovrà agire in **completa indipendenza rispetto all'impresa** e sarà **responsabile dell'individuazione di eventuali lacune nel TCF e della proposta di interventi correttivi**.



INTEGRAZIONE DEI CONTROLLI E SEGREGAZIONE DEI COMPITI

- L'introduzione del regime di adempimento collaborativo e delle nuove professionalità da esso emergenti avrà un impatto significativo sull'organigramma aziendale.
- Le imprese dovranno rivedere la loro struttura organizzativa per garantire sia che tutte le funzioni di controllo siano adeguatamente integrate sia che vi sia una chiara segregazione dei compiti.



I NUOVI STRUMENTI (INFORMATICI) PER LA GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE ^(1/2)



- L'adozione di *software* di gestione del rischio fiscale avanzati è uno dei pilastri su cui si fonderà il regime di adempimento collaborativo, consentendo alle aziende di **ridurre il margine d'errore, migliorare l'efficienza operativa e garantire una maggiore trasparenza** oltre che coerenza nei processi di *compliance*.
- Questi strumenti non solo facilitano l'adempimento dei requisiti normativi, ma dovrebbero **migliorare anche l'efficienza e la qualità delle informazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate**.
- Venendo al dettaglio della tematica, per quanto riguarda le tipologie di *software* utilizzati dalle aziende per supportare il regime di Adempimento Collaborativo, si può evidenziare come i principali sono:
 1. piattaforme di gestione del rischio fiscale;
 2. *software* integrati con i sistemi di *Enterprise Resource Planning* (ERP);
 3. sistemi di archiviazione e documentazione digitale.

I NUOVI STRUMENTI (INFORMATICI) PER LA GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE (2/2)



1. PIATTAFORME DI GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE

- Permettono alle aziende di **mappare i rischi in tempo reale** e di monitorare le transazioni in modo continuo, consentendo un'**analisi dei rischi simultanea**, integrando funzionalità di *reporting*.

2. SOFTWARE INTEGRATI CON I SISTEMI DI *ENTERPRISE RESOURCE PLANNING* (ERP)

- Sono sistemi di gestione dei dati che raccolgono in maniera centralizzata e automatizzata le informazioni aziendali.
- L'integrazione tra *software* e ERP garantisce che i **dati siano sempre precisi ed aggiornati**, rendendoli, tra l'altro, facilmente **accessibili**, così da consentire ai responsabili della *compliance* di prendere decisioni rapide e informate.

3. SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE E DOCUMENTAZIONE DIGITALE

- Essi supportano le aziende nell'archiviazione e nella gestione digitale dei documenti, consentendo di **organizzare in modo sistematico tutte le informazioni fiscali rilevanti** e di **ottimizzare i processi di *audit* e *verifica***.
- La digitalizzazione dei documenti non solo riduce il rischio di errori, ma facilita anche il rispetto delle normative in materia di conservazione dei dati. Tali strumenti diventano essenziali per garantire che tutti i documenti fiscali siano disponibili e consultabili anche in caso di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I (NECESSARI) ADEGUAMENTI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE ^(1/2)

- Le PMI, rispetto a questo scenario di cambiamento, possono strutturare dei modelli di *tax risk management* adeguati alla propria organizzazione e struttura, anche allo scopo di ridurre i costi di implementazione del TCF.



- Naturalmente va rispettato, in ogni caso, il principio della segregazione dei compiti sia «orizzontale» sia «verticale».



- **Segregazione «orizzontale»**
 - La ripartizione dei ruoli e delle responsabilità di una funzione o di un processo fra più soggetti.
 - Ciò serve a evitare un'eccessiva concentrazione delle attività in capo a un solo operatore e favorisce efficienza e vicendevole controllo.
- **Segregazione «verticale»**
 - Concerne la necessità di evitare conflitti di interesse separando le funzioni operative da quelle di controllo.

I (NECESSARI) ADEGUAMENTI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (2/2)

- È verosimile immaginare che, per le PMI, i modelli di presidio e gestione dei rischi fiscali saranno decisamente più “snelli” e, per così dire, *taylor made* rispetto a quelli applicabili alle grandi imprese per loro natura più complesse sia dal punto di vista del *business* sia dal punto di vista organizzativo.



- È verosimile immaginare, infatti, che i necessari controlli siano demandati:
 - quanto al primo livello, alle funzioni già esistenti in azienda (funzioni contabili e amministrative);
 - quanto al secondo livello, al responsabile fiscale o, più spesso, amministrativo; e infine
 - che la funzione di *Tax Risk Management* venga normalmente esternalizzata a professionisti indipendenti (quantomeno per qualche anno).
- Più in generale, in questo contesto, è del tutto evidente che proprio i professionisti potranno ritagliarsi diversi e nuovi ruoli, quali quello di certificatore e quello di *Tax Risk Manager* (in *outsourcing*), con la conseguenza di diventare l’interfaccia “istituzionale” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Roma

00187 | Piazza dei Santi Apostoli 66

Tel. +39 06 88803800

segreteria.roma@slftax.it

Milano

20129 | Viale Bianca Maria 24

Tel. +39 02 087246000


segreteria.milano@slftax.it

SLF STUDIO
LEGALE FISCALE

4.4

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

LE CRITICITÀ E I VANTAGGI DELLA ADOZIONE DEL TCF, UNA SFIDA ORGANIZZATIVA E STRATEGICA



CRITICITÀ NELLA IMPLEMENTAZIONE DEL TCF NELLE PMI



1. COSTI DI IMPLEMENTAZIONE

- L'implementazione del TCF comporterà certamente **costi**, inclusi quelli per la formazione del personale e l'acquisto di *software di gestione* del TCF.
- Per un TCF efficace è, infatti, necessario rivolgersi a **consulenti esterni** e **adeguare i processi interni**.

2. NECESSITÀ DI COMPETENZE SPECIALISTICHE

- L'adozione di un TCF richiede **personale qualificato e competenze specifiche**, la cui mancanza può rallentare o ostacolare il processo di implementazione.

3. RESISTENZA CULTURALE

- Le PMI, soprattutto quelle a conduzione familiare, potrebbero incorrere in **possibili resistenze nell'adozione di modelli di *governance* più formali**.
- Tali cambiamenti possono generare **attriti interni**, specialmente nelle imprese più piccole.

I VANTAGGI «IMMEDIATI» DELLA ADOZIONE DEL TCF NELLE PMI (1/2)



- Ciò detto, come anticipato, però, i vantaggi, a ben vedere, sono molto più significativi degli oneri. E si tratta, per la verità, di vantaggi sia “immediati” che “di prospettiva”.

I VANTAGGI IMMEDIATI

- Innanzitutto adottare il TCF significa ridurre fin da subito i rischi di errori fiscali e, soprattutto, significa prevenire anche possibili frodi che potrebbero danneggiare irrimediabilmente l'impresa e pregiudicare la sua stessa continuità operativa. La maggiore trasparenza e il controllo interno più rigoroso rendono, infatti, più rari gli errori sul piano della corretta impostazione contabile e fiscale, oltre che più sicuri i rapporti con le autorità fiscali.
- Ciò detto, non va neppure taciuto il fatto che una PMI che abbia optato per il Regime Opzionale acquisisce fin da subito «valore» e, dunque, diventa più appetibile sul mercato. E ciò indipendentemente dalla effettuazione di operazioni tese alla estrazione di detto valore. Una impresa che adotta il TCF, infatti, è maggiormente appetibile, banalmente anche per il sistema bancario e, quindi, indipendentemente dalla diversificazione, pure auspicabile, delle fonti di finanziamento.
- Tutto ciò a voler tacere del fatto che la eliminazione dei profili sanzionatori connessi alla rilevazione di eventuali violazioni già segnalate (diritto al dissenso), è comunque, di per sé stessa, un'opportunità assolutamente rilevante.
- Inoltre, va anche evidenziato che l'Amministrazione finanziaria normalmente seleziona i controlli sulla base di una analisi di rischio; in questa prospettiva, implementare il TCF in azienda significa ridurre significativamente il profilo di rischio fiscale dell'impresa e, dunque, ridurre al minimo le probabilità che la stessa sia sottoposta a controlli costanti e invasivi.

I VANTAGGI «IMMEDIATI» DELLA ADOZIONE DEL TCF NELLE PMI (2/2)



I VANTAGGI «DI PROSPETTIVA» DELL'ADOZIONE DEL TCF NELLE PMI (1/2)

SLF

1. MIGLIORAMENTO DELLA TRASPARENZA FISCALE

- La predisposizione del TCF **aumenta la trasparenza** nei confronti delle autorità fiscali, riducendo il rischio di sanzioni e migliorando la relazione con l'Amministrazione finanziaria (vedi *retro*).
- Semplificazione «a tendere» della gestione della **variabile fiscale**.

2. FACILITAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

- Un TCF ben strutturato può facilitare il passaggio generazionale e il cambio di *leadership*, garantendo una **governance chiara** e processi interni definiti.
- Il controllo interno rigoroso aiuta a **evitare conflitti** e garantisce la continuità aziendale.

3. PREPARAZIONE DELLA QUOTAZIONE IN BORSA

- L'adozione del TCF può rendere le PMI più attraenti per gli investitori istituzionali, facilitando l'accesso ai mercati dei capitali.
- La trasparenza fiscale e la buona *governance* rappresentano degli elementi chiave.

VANTAGGI «DI PROSPETTIVA» DELL'ADOZIONE DEL TCF NELLE PMI (2/2)

SLF

4) INCREMENTO DI VALORE DELL'AZIENDA

- *Riduzione dell'incertezza e dei rischi fiscali*

- **Minimizzazione delle contestazioni fiscali:** Prevenzione dalla applicazione di maggiori imposte di sanzioni e interessi che potrebbero incidere pesantemente sul valore aziendale.
- **Stabilità dei flussi economico-finanziari:** Maggiore prevedibilità dei risultati grazie alla riduzione dell'incertezza interpretativa.
- **Effetti positivi sulle operazioni straordinarie:** Riduzione dei rischi fiscali nei processi di M&A e nelle transazioni sui mercati borsistici.

- *Impatto sul costo del capitale*

- **Minor costo del capitale:** La riduzione del rischio fiscale abbassa il tasso di attualizzazione applicato nei modelli di valutazione (es. DCF).
- **Aumento del valore aziendale:** La riduzione dell'incertezza fiscale migliora il rapporto tra i valori di mercato e i risultati economico-finanziari.



Il regime dell'adempimento collaborativo rappresenta una leva strategica per stabilizzare la redditività, ridurre i rischi e valorizzare l'immagine aziendale, contribuendo così alla creazione di valore per tutti gli stakeholder, inclusi gli azionisti.

IL REGIME OPZIONALE E LA DEMOCRATIZZAZIONE DEL REGIME

- Sul piano normativo, le PMI possono accedere a un regime opzionale introdotto dal Legislatore (art. 7-*bis*, D.Lgs. 128/15) che consente la fruizione di un regime premiale di particolare rilevanza.
- L'istituto dell'Adempimento Collaborativo, inizialmente pensato per le grandi imprese, è stato coraggiosamente esteso, sebbene con qualche inevitabile correttivo, anche alle PMI, aprendo la strada a benefici significativi (*id est* democratizzazione del regime).

UNA SFIDA PER LO SVILUPPO

- Per le PMI italiane, però, il Tax Control Framework rappresenta molto più di un sistema di *compliance* fiscale. È prima di tutto una sfida organizzativa e strategica, che, se affrontata con decisione e lungimiranza, può trasformare radicalmente il futuro dell'impresa.

Roma

00187 | Piazza dei Santi Apostoli 66
Tel. +39 06 88803800
segreteria.roma@slftax.it

Milano

20129 | Viale Bianca Maria 24
Tel. +39 02 087246000
segreteria.milano@slftax.it

SLF STUDIO
LEGALE FISCALE



**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE**

SEMPER
IMMOTA